

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

XXIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 1964

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GREPPI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	173
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	173
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Provvidenze per il comune di Roma (1627)	173
PRESIDENTE	173, 176, 177
MATTARELLI GINO, <i>Relatore</i>	174, 175
ZINCONI	175, 177
BELOTTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	176
MAULINI	177
DARIDA	177
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	179

La seduta comincia alle 16,30.

MATTARELLI GINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Alatri e Sangalli.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati: Amodio, Barzini, Berloff, Di Giannantonio, Manco, Matteotti, Paolucci, Russo Spena, Simonacci, Tanassi e Vincelli, sono rispettivamente sostituiti, per la discussione del disegno di legge all'ordine del giorno, dai deputati: Quintieri, Cantalupo, Darida, Greggi, De Marsanich, Fabbri Riccardo, Palleschi, Evangelisti, Cavallaro Francesco, Crocco e Folchi.

Seguito della discussione del disegno di legge:
Provvidenze per il Comune di Roma (1627).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze per il Comune di Roma ».

L'onorevole Mattarelli, Relatore, ha facoltà di replicare alle osservazioni avanzate dagli onorevoli commissari nel corso della precedente seduta.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Devo innanzitutto ringraziare i colleghi di ogni parte politica, che sono anche Consiglieri comunali di Roma, perché hanno permesso alla Commissione di vedere completata la relazione che era stata purtroppo incompleta da parte mia per le ragioni che ebbi già ad enunciare quando fui incaricato dal Presidente di sostituire il Relatore onorevole Simonacci. La mia replica sarà pertanto molto breve anche in considerazione del fatto che molti degli elementi che erano stati richiesti da alcuni colleghi nel corso del dibattito sono stati forniti da successivi interventi. Intendo riferirmi in modo particolare a quello dell'onorevole Darida che ha largamente corrisposto alle richieste che erano pervenute e da parte dei rappresentanti del gruppo comunista e da parte dei rappresentanti di altri gruppi circa la situazione del bilancio del Comune di Roma e circa le finalità precise di questo disegno di legge. E queste finalità desidero richiamare, perché mi pare che durante il dibattito si siano manifestate delle posizioni che in certo senso non rispondevano a quello che è lo scopo per il quale è stato presentato il disegno di legge.

Qualcuno aveva espresso l'opinione che il disegno di legge in esame mirasse a risolvere la situazione finanziaria del Comune di Roma; ma non è questo il fine del provvedimento che è al nostro esame e mi pare che molto opportunamente il collega Darida abbia risposto quando ha detto che si tratta di far fronte ad alcuni lavori pubblici urgentissimi nel quadro di un programma di sviluppo pluriennale che è già stato esaminato da parte del Consiglio comunale di Roma.

Ora io devo semplicemente rispondere a talune obiezioni e riserve mosse da alcuni colleghi. In particolare mi pare che tutti abbiano riconosciuto la validità dell'articolo 1, e cioè ognuno di noi si rende conto che il Comune di Roma, per essere Roma la capitale d'Italia, ha delle spese di rappresentanza che nessun'altra città d'Italia sopporta: su questo articolo, infatti, vi è l'unanimità di consensi. Dove invece l'unanimità non si è avuta è sui successivi articoli, che sono il fondamento del disegno di legge al nostro esame, quelli cioè che riguardano la garanzia che lo Stato offre per i mutui che il comune contrarrà e i contributi che lo Stato si impegna a pagare per consentire al Comune di Roma di realizzare importanti opere pubbliche nel settore del rifornimento idrico nel settore dell'edilizia scolastica e nel settore delle aziende mu-

nicipalizzate (e su questo ha parlato ampiamente il collega Darida).

Non credo che sia questa la sede opportuna per fare il dibattito sulle municipalizzazioni (sull'argomento si è intrattenuto particolarmente il collega Zincone); il fatto è che il Comune di Roma oggi si trova in difficoltà enormi e mi pare che il disegno di legge consenta alle aziende municipalizzate, soprattutto a quelle dei trasporti, di poter realizzare quel rinnovamento degli impianti e del materiale mobile che si rende assolutamente indispensabile per far fronte alle accresciute esigenze di carattere sociale della popolazione: sappiamo infatti che i trasporti in un grande centro urbano rappresentano una delle condizioni prime perché ogni cittadino possa adempiere ai propri compiti, possa recarsi al lavoro, ecc.

Per quanto riguarda i singoli interventi, vorrei dire qualche cosa su alcuni degli argomenti trattati.

L'onorevole De Marsanich, oltre ad aver sostenuto che 5 miliardi sono insufficienti per fronteggiare le spese di rappresentanza (e su questo sono stati tutti d'accordo), ha fornito alcuni dati relativi al bilancio del comune di Roma, che non sono diversi da quelli di comuni minori; infatti il *deficit* di 85 miliardi annui del comune di Roma si ritrova — fatte le debite proporzioni — nei comuni di tutta l'Italia. Il dramma delle finanze locali è generale, e su questo si dovrebbero fare considerazioni di più vasta portata.

L'onorevole De Marsanich ha poi fatto alcune considerazioni che rientrano nel quadro della legge speciale per il comune di Roma. Il disegno di legge in esame è un provvedimento stralcio a carattere finanziario che si propone di far fronte solo a determinate esigenze. Già in altre occasioni abbiamo rilevato, che il comune di Roma attende questa legge speciale, in quanto prevede un assetto amministrativo particolare del comune.

L'onorevole De Marsanich ha fatto una proposta da prendere in considerazione in altra sede, di far sostenere cioè allo Stato alcune spese che attualmente gravano pesantemente sui comuni. Non sono invece d'accordo sul fatto che lo Stato si comporti come un usuraio verso il Comune di Roma con questo disegno di legge, in quanto l'articolo 5 prevede considerevoli contributi sino oltre il 2000.

L'onorevole Maulini ha espresso notevoli perplessità sul disegno di legge, facendo soprattutto presente che ci troviamo di fronte

al solito provvedimento a favore dei comuni più potenti, mentre i più piccoli rimangono nella stessa situazione economica.

Ho già esposto le ragioni che militano a favore di questo provvedimento e non le ripeterò. È certo che sussistono ragioni di politica anticongiunturale nella presentazione di questo disegno di legge, che pure permette di fronteggiare esigenze essenziali, come il migliore assetto del servizio dei trasporti, anche in considerazione dell'apporto economico del turismo all'economia generale.

L'onorevole Maulini sollevò inoltre una pregiudiziale, che la Commissione accettò, di richiesta del parere della Commissione finanze e tesoro. Posso dire che nella seduta del 1° ottobre 1964 la VI Commissione ha deliberato di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

Lo stesso onorevole Maulini ed altri colleghi chiesero inoltre una relazione più ampia circa la situazione economico-finanziaria del comune di Roma; ma già nella precedente seduta la Commissione non accolse questa richiesta, in quanto non rientra nei compiti della Commissione l'aver rapporti quasi di inchiesta amministrativa sulla gestione dei comuni.

Inoltre alcuni dei colleghi che sono intervenuti hanno già fornito così ampio materiale alla Commissione che ritengo superata tale richiesta.

Il collega Zincone ha contribuito alla discussione con alcuni elementi polemici soprattutto facendo presente il progressivo dilatarsi del *deficit* del comune di Roma e mettendo in evidenza, secondo il pensiero proprio della parte politica alla quale appartiene, le conseguenze negative che vi sono nell'istituto della municipalizzazione.

ZINCONO. Mi riferisco alla gestione di alcune aziende municipalizzate; ve ne sono anche di quelle che funzionano bene.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Prendo atto di questo. Certo le considerazioni che ha fatto l'onorevole Zincone a proposito del comune come realtà non statica, ma in movimento non ci possono non trovare consenzienti, e qui bisognerebbe fare un lungo discorso che interessa tutti i comuni d'Italia, particolarmente i grandi comuni che sono stati oggetto del fenomeno dell'emigrazione interna, e Roma insieme ad altre città del nord è uno degli esempi più tipici.

Da parte di tutti è stata espressa una certa perplessità a proposito di questo disegno di legge che rientra comunque nel novero delle leggi speciali, anche se non si vuole chia-

marle così. Il collega Di Primio, pur esprimendo il suo consenso, tuttavia ha detto che non bisogna esagerare con questo tipo di legislazione. Concludendo, mi pare che noi siamo di fronte ad una situazione particolare che deve essere tenuta presente da tutti i colleghi.

Le considerazioni del collega Darida hanno completato largamente la relazione da me svolta, perché hanno fornito ai colleghi della Commissione ampi elementi circa le finalità ed il significato del presente disegno di legge.

Prendo atto delle osservazioni fatte dallo onorevole Ferrari sull'opportunità di modificare le leggi sulle municipalizzazioni. So che nella passata legislatura esistevano almeno tre progetti di legge che furono assegnati alla vostra Commissione, ma purtroppo non si è mai avuta la possibilità di esaminarli. Se vogliamo che le aziende municipalizzate rispondano in pieno alle esigenze per le quali sono state istituite, dobbiamo procedere ad un rinnovamento della relativa legislazione. L'onorevole Ferrari ha fatto anche cenno ad un certo costume che deve caratterizzare i nostri amministratori comunali e provinciali, ed il richiamo vale per tutti i comuni d'Italia. — Qui siamo tutti legati in cordata —; non si può non tener conto, infatti che certi Enti locali non possono continuare a svolgere una politica così spaventosamente deficitaria. Per evitare questo è necessario che lo Stato intervenga con le leggi adeguate a risolvere il problema, e che gli amministratori sentano quel senso di responsabilità e ponderatezza che si deve avere quando si amministra il pubblico denaro.

I colleghi Pagliarani e Gambelli Fenili hanno insistito, in fine di seduta, sulle considerazioni fatte dal collega Maulini ed hanno insistito sulla necessità di attendere il parere della VI Commissione e sull'inadeguatezza di questo disegno di legge a risolvere tutti i problemi della città e del comune di Roma.

L'onorevole Dal Canton infine si è pronunciata favorevolmente. Concludo la mia brevissima replica richiamando le dichiarazioni da me fatte all'inizio della discussione del disegno di legge e riproponendo alla Commissione di dare il proprio assenso al disegno di legge per le necessità che Roma ha di provvedere con la massima urgenza ad alcuni servizi pubblici fondamentali che naturalmente finirebbero — se non potessero essere adeguatamente risolti — col mettere in gravissime difficoltà la vita amministrativa della capitale d'Italia.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Prima di passare all'esame degli articoli ho chiesto la parola per dare alcuni chiarimenti in ordine a questo disegno di legge presentato dal Ministro del tesoro, che in sostanza non è che uno stralcio di quella che dovrebbe essere la legge speciale per Roma, intesa a fronteggiare alcune delle esigenze fondamentali e che dovrebbe ovviare ad una carenza nei servizi pubblici fondamentali.

Il fatto che il disegno di legge sia stato presentato dal Ministro del tesoro vuol dire, in sostanza, che il Governo, considerando a fondo la particolare situazione del comune di Roma, si è trovato nella dura necessità di provvedere. Di fronte al clamore, soprattutto della sinistra estrema, per le obiezioni sollevate nelle due Commissioni Bilancio e Finanze e tesoro in ordine al contenuto del disegno di legge, quasi che questo fosse una specie di elargizione del Tesoro, io devo dichiarare che il Tesoro non potrebbe che accendere una candela per grazia ricevuta se potesse fare a meno di caricarsi dell'onere previsto in questo provvedimento.

Ma questo disegno di legge è stato elaborato in base ai risultati forniti da una Commissione speciale cui hanno partecipato parlamentari di tutte le parti politiche, comunisti compresi, i quali hanno avvertito la necessità — tanto per non far nomi posso ricordare l'onorevole Minio — ed hanno riconosciuto l'urgenza che da parte del Governo si intervenisse per ovviare a prospettive non liete. Ed il Governo è stato chiamato in causa da una serie di accuse volte a mettere in luce la sua insensibilità in ordine alla grave situazione del comune di Roma.

Il vero è che si fanno due discorsi, uno sulle piazze e l'altro in Parlamento ed il Ministro del tesoro si è trovato nella necessità di dover fronteggiare una gravissima situazione finanziaria, come quella del comune di Roma, nell'intento di evitare la paralisi nei servizi pubblici fondamentali, e di cercare di contenere la spesa nell'ambito del piano governativo che prevede un limite alle disponibilità di spesa, soprattutto nell'attuale condizione congiunturale.

Quindi ho dovuto fronteggiare le due esigenze, tentando di armonizzarle, di fronte ad una situazione tanto grave.

Ci troviamo di fronte ad una serie di emendamenti che variano il contenuto finanziario ed il dispositivo del disegno di legge, per il quale la V e la VI Commissione hanno espres-

so parere favorevole, qualora accettassimo questi emendamenti, dovremmo chiedere di nuovo il parere delle suddette Commissioni. Faccio presente che in seno alla Commissione finanze e tesoro è sorta una vivace discussione soprattutto in ordine alla prevista autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti.

La elaborazione di questo disegno di legge-stralcio è stata particolarmente laboriosa e sono state attentamente considerate tutte le questioni relative al comune di Roma; durante la discussione alla V e VI Commissione è trapelato un certo risentimento per queste provvidenze. Io stesso, come deputato di Brescia, non potrei che associarmi a tale risentimento, se non avesse carattere tanto angusto e non fosse dettato da motivi di campanilismo. Tutti hanno infatti riconosciuto che Roma ha particolari esigenze quale centro politico della Nazione.

Tutti noi vorremmo accettare l'emendamento all'articolo 1, che aumenterebbe il contributo da 5 a 10 miliardi, ma ciò non è possibile in quanto l'ammontare del contributo è stato determinato in seguito ad un'elaborazione particolarmente complicata ed è stato ritenuto il massimo ottenibile in rapporto all'attuale situazione finanziaria.

Ritengo, onorevoli colleghi, che questo disegno di legge rappresenti una soluzione, anche se non l'*optimum* raggiungibile; lo stesso Governo è consapevole di questo. Ma occorre tenere presente che questo contributo servirà a far fronte alle necessità più impellenti e ad evitare la paralisi dei servizi pubblici comunali.

Per questi motivi raccomando alla Commissione di prestare la massima attenzione al disegno di legge, perché rappresenta l'indispensabile per uscire dal « campo di rovi » di questa gravissima situazione.

PRESIDENTE. Desidero rassicurare il Governo affermando che la Commissione ha prestato molta attenzione nell'esaminare il disegno di legge.

Passiamo ora agli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« È autorizzata, a decorrere dall'anno solare 1964, la concessione, a favore del Comune di Roma, di un contributo annuo ordinario di lire 5 miliardi, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene, in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica.

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1964

Il contributo di cui al comma precedente verrà iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno e sarà pagato, per il 1964, entro il mese di dicembre e, per gli anni successivi, entro il mese di marzo ».

Il gruppo comunista ha presentato un emendamento sostitutivo delle parole « lire 5 miliardi », con le parole « lire 10 miliardi ». Questo emendamento è connesso con l'altro proposto all'articolo 2, sostitutivo dell'intero articolo e così formulato:

« Metà del contributo di cui all'articolo 1 può essere impegnato per il pagamento di interessi e di quote di ammortamento di mutui garantiti dalla presente legge ».

Coerentemente con tali emendamenti, è stata proposta la soppressione di tutti gli altri articoli.

Come giustamente ha rilevato l'onorevole Sottosegretario, questi emendamenti modificano l'intero disegno di legge e, ove fossero accolti, si renderebbe necessaria la richiesta del parere delle Commissioni competenti.

Resta pertanto chiaro che, ove non fosse approvato l'emendamento all'articolo 1 anche gli altri emendamenti ne seguirebbero la sorte. E per questo motivo che ne ho data lettura.

MAULINI. Desidero ricordare che in sede di Consiglio comunale i nostri colleghi si dichiararono contrari al disegno di legge in esame, in quanto il contributo previsto è insufficiente a risolvere i problemi del comune di Roma. Siamo d'accordo sull'opportunità di stanziare un contributo per la capitale, sulla cui misura saremmo disposti a discutere anche oltre quella prevista nel nostro emendamento. Non siamo invece d'accordo sull'opportunità di adottare provvedimenti speciali, quando la situazione dei comuni di tutta Italia è quella che conosciamo. Le leggi speciali non solo sono impopolari, ma anche inopportune. È necessaria una riforma generale delle finanze locali, con particolari capitoli di spesa per fronteggiare le esigenze delle grandi città.

Poiché a nostro avviso questo provvedimento non può risolvere i problemi del comune di Roma, proponiamo l'aumento del contributo a 10 miliardi. Siamo inoltre convinti dell'impossibilità di applicazione dell'articolo 5, in quanto ci troveremmo a discutere con gli altri comuni e a prosciugare le casse dello Stato.

Con l'aumento del contributo da noi proposto, daremmo la possibilità al comune di Roma di reperire i capitali necessari per sopperire momentaneamente alle esigenze più impellenti.

DARIDA. Votiamo contro l'emendamento proposto all'articolo 1 per evidenti ragioni legate al contesto del disegno di legge; non saremmo contrari ad aumentare lo stanziamento del contributo, ma occorre rispettare l'organicità del provvedimento.

ZINCONE. Siamo favorevoli all'approvazione del testo senza modifiche.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento all'articolo 1, sostitutivo delle parole « lire 5 miliardi », con le parole « lire 10 miliardi », presentato dai deputati Maulini, Borsari, Pagliarani e Fasoli.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Il Comune di Roma è autorizzato ad assumere prestiti per il complessivo ammontare di 150 miliardi di lire:

a) per l'attuazione dei programmi per il rifornimento idrico, per le fognature, per l'edilizia scolastica e per la viabilità;

b) per l'esecuzione di altre opere pubbliche di sua competenza, nonché per l'esecuzione di opere per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature dei servizi di trasporto urbani e per l'acquisto di vetture per l'incremento ed il rinnovamento del materiale mobile.

I finanziamenti di cui alla precedente lettera b) non potranno superare complessivamente l'importo di lire 30 miliardi ».

In seguito alla non approvazione dell'emendamento Maulini ed altri all'articolo 1, dichiaro decaduto l'emendamento Maulini ed altri all'articolo 2, come avevo in precedenza già comunicato.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al Comune di Roma, mutui fino alla concorrenza di complessive lire 100 miliardi, in ragione di lire 15.000 milioni nel

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1964

periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, lire 17.500 milioni nell'esercizio 1965; lire 20.000 milioni nel 1966; lire 20.000 milioni nel 1967; lire 20.000 milioni nel 1968 e lire 7.500 milioni nel 1969.

Per la residua quota di lire 50 miliardi il Comune di Roma è autorizzato a contrarre prestiti in ragione di lire 22.500 milioni nell'esercizio 1965, lire 10.000 milioni nel 1966, 20.000 milioni nel 1968 e lire 7.500 milioni nel 1968.

Detti prestiti potranno essere contratti anche all'estero negli ammontari di valuta estera di volta in volta equivalenti ai suddetti importi al tasso di cambio vigente nel giorno dell'assunzione.

I prestiti da contrarre all'estero sono autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La quota di prestiti non contratta nell'anno potrà essere portata in aumento di quella prevista per l'anno successivo.

È fatto divieto al Comune di Roma di ordinare le spese finanziate con i mutui di cui al presente articolo prima che i competenti organi degli Istituti mutuanti ne abbiano deliberata la concessione ».

Anche per l'articolo 3 — così come per i successivi articoli — l'emendamento soppressivo Maulini ed altri si intende decaduto a causa della non approvazione del loro emendamento all'articolo 1.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« I prestiti previsti dai precedenti articoli sono garantiti dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi.

Per i singoli prestiti, la garanzia sarà prestata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno e per le finanze ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« Per le opere contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, è autorizzata la concessione di contributi statali previsti dalla me-

desima legge e, per le altre, quella di contributi nella misura di volta in volta fissata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione all'importanza delle opere stesse, in misura non superiore al 4 per cento.

Le opere per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature dei servizi di trasporto urbani e per l'acquisto di vetture per l'incremento ed il rinnovamento del materiale mobile non fruiscono di contributi statali.

Per la concessione dei contributi previsti dal primo comma sono autorizzati i limiti d'impegno di lire 600 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, lire 1.480 milioni per l'esercizio 1965, lire 1.080 milioni per il 1966, lire 1.080 milioni per il 1967, lire 1.060 milioni per il 1968 e lire 300 milioni per il 1969.

La somma di lire 196 miliardi, occorrente per il pagamento dei contributi di cui al primo comma, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 600 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, lire 2.080 milioni nell'esercizio 1965, lire 3.160 milioni nel 1966, lire 4.240 milioni nel 1967, lire 5.300 milioni nel 1968, lire 5.600 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1998, lire 5.000 milioni nel 1999, lire 3.520 milioni nel 2000, lire 2.440 milioni nel 2001, lire 1.360 milioni nel 2002 e lire 300 milioni nell'esercizio 2003 ».

L'onorevole Mattarelli propone di aggiungere al primo comma, dopo le parole: « dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 », le altre: « e dalla legge 9 agosto 1964, n. 645, e successive modificazioni ».

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Mattarelli.

(È approvato).

L'articolo 5 rimane, pertanto, così formulato:

« Per le opere contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e dalla legge 9 agosto 1964, n. 645, e successive modificazioni, è autorizzata la concessione di contributi statali previsti dalle medesime leggi e, per le altre, quella di contributi nella misura di volta in volta fissata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione all'importanza delle opere stesse, in misura non superiore al 4 per cento.

Le opere per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature dei servizi di trasporto

urbani e per l'acquisto di vetture per l'incremento ed il rinnovamento del materiale mobile non fruiscono di contributi statali.

Per la concessione dei contributi previsti dal primo comma sono autorizzati i limiti d'impegno di lire 600 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, lire 1.480 milioni per l'esercizio 1965, lire 1.080 milioni per il 1966, lire 1.080 milioni per il 1967, lire 1.060 milioni per il 1968 e lire 300 milioni per il 1969.

La somma di lire 196 miliardi, occorrente per il pagamento dei contributi di cui al primo comma, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 600 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, lire 2.080 milioni nell'esercizio 1965, lire 3.160 milioni nel 1966, lire 4.240 milioni nel 1967, lire 5.300 milioni nel 1968, lire 5.600 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1998, lire 5.000 milioni nel 1999, lire 3.520 milioni nel 2000, lire 2.440 milioni nel 2001, lire 1.360 milioni nel 2002 e lire 300 milioni nell'esercizio 2003 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si fa fronte, quanto a lire 5.300 milioni, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, e, quanto a lire 300 milioni, con corrispondente aliquota delle entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, convertito nella legge 12 aprile 1964, n. 189, concernente modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge ».

La V Commissione Bilancio, nel parere che ci ha inviato, suggerisce di integrare l'indicazione di copertura con riferimento anche all'esercizio finanziario 1965. Proporrei quindi di introdurre il seguente secondo comma:

« All'onere di lire 7.800 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1965 si fa fronte con

riduzioni di pari importo del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario 1965 ».

Pongo in votazione tale comma aggiuntivo.

(*È approvato*).

L'articolo 6 rimane pertanto così formulato:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si fa fronte, quanto a lire 5.300 milioni, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, e, quanto a lire 300 milioni, con corrispondente aliquota delle entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, convertito nella legge 12 aprile 1964, n. 189, concernente modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

All'onere di lire 7.800 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1965 si fa fronte con riduzioni di pari importo del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario 1965.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1964

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Provvidenze per il Comune di Roma »
(1627):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	26
Voti contrari	6

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Quintieri, Cantalupo, Darida, Borsari, Botta, Calabrò, Miotti Carli Amalia, Cassiani, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Greggi, Di Primio, Dossetti, Fasoli, Ferrari Virgilio, Gagliardi, Gambelli Fenili, Greppi, Jacaz-

zi, Lombardi Ruggero, De Marsanich, Mattarelli Gino, Fabbri Riccardo, Maulini, Pagliarani, Palleschi, Rampa, Evangelisti, Cavallaro, Crocco, Folchi e Zincone.

Sono in congedo:

Alatri e Sangalli.

La seduta termina alle 17,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI